

GAL Carso – LAS Kras

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Asse IV Leader

Piano di Sviluppo Locale 2007-2013

Gruppo di Azione Locale Carso

Lokalna Akcijska Skupina Kras

Misura 413 Qualità della vita/ diversificazione

Azione 3 Sviluppo di servizi e attività ricreative e culturali

**Intervento 1 Sviluppo di progetti legati al rafforzamento
dell'identità locale e di un turismo ecocompatibile e/o culturale**

**BANDO PER LO SVILUPPO DI PROGETTI
LEGATI AL RAFFORZAMENTO DELL'IDENTITA' LOCALE
E DI UN TURISMO ECOCOMPATIBILE E/O CULTURALE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di GAL Carso – LAS Kras
con Deliberazione del 25 giugno 2013.

Opicina - Opčine, 25 giugno 2013

Il Presidente - Predsednik

Franc Fabec

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Area di intervento.	4
Art. 4 - Soggetti beneficiari	5
 CAPO II - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	 5
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità	5
Art. 6 - Interventi finanziabili	5
Art. 7 - Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili	6
Art. 8 - Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi	7
 CAPO III - RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO	 8
Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili	8
Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto	8
 CAPO IV - PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO	 8
Art. 11 - Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione	9
Art. 12 - Approvazione della graduatoria ed esclusioni	11
Art. 13 - Concessione del contributo	11
Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)	12
Art. 15 - Inizio e conclusione delle operazioni	12
Art. 16 - Spesa dei beneficiari e rendicontazione	12
Art. 17 - Varianti	15
 CAPO V - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI	 15
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità	15
Art. 19 - Controlli	17
 CAPO VI - RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO	 17
Art. 20 - Riduzioni dell'aiuto	17

Art. 21 - Decadenza, revoche e annullamento	17
 CAPO VII - NORME FINALI	 17
Art. 22 - Controversie	17
Art. 23 - Rinvio a norme e disposizioni amministrative	18
Art. 24 - Trattamento dei dati personali	18
Art. 25 - Pubblicazione del bando e informazioni	18
Allegati	19

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla Misura 413, Azione 3 "Sviluppo di servizi e attività ricreative e culturali", Intervento 1 "Sviluppo di progetti legati al rafforzamento dell'identità locale e di un turismo ecocompatibile e/o culturale", del Piano di sviluppo locale del Gruppo di Azione Locale Carso - LAS Kras Soc. cons. a r. l. (in seguito denominato GAL), approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per le finalità di cui all'asse IV (Leader) del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. Obiettivo dell'Azione 3 della Misura 413 è dotare il territorio di servizi, strutture ed eventi a finalità ricreativa e culturale che possano accrescere la qualità della vita in ambiente rurale e che siano anche una componente dell'offerta turistica territoriale a supporto dello sviluppo delle attività economiche del settore turistico strettamente inteso (servizi turistici).
3. Per conseguire l'obiettivo di cui al comma 2 il Piano di sviluppo locale (PSL) prevede, tramite l'intervento 1, la concessione di aiuti alle associazioni per dotare il territorio di strutture e servizi a finalità turistico-culturale, a supporto del settore turistico strettamente inteso (legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo").
4. Le strutture e i servizi oggetto degli aiuti devono rispondere alle seguenti finalità:
 - a) informazione utile per il turista focalizzata sul Carso;
 - b) attività di animazione utile per lo sviluppo turistico attraverso la gestione di laboratori didattici, nonché attraverso la realizzazione di workshop e corsi di avvicinamento dei turisti alla conoscenza del Carso ;
 - c) visite in Carso, anche sotto forma di collaborazione con gli operatori del settore;
 - d) costruzione di pacchetti utili per gli operatori del settore, anche sotto forma di collaborazione con gli stessi o nell'ambito di programmi di valorizzazione turistica-culturale di enti pubblici o altri portatori di interessi collettivi.
5. Le attività di cui al comma 4 sono svolte nel rispetto della legge regionale 2/2002 e compatibilmente alla natura giuridica dei soggetti beneficiari.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si adotta la seguente definizione:
 - a) *lavori di creazione, ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture*: interventi edilizi compresi nelle definizioni di "nuova costruzione", "ampliamento" e "manutenzione straordinaria", così come definiti dall'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19.

Art. 3 - Area di intervento.

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio del GAL che risulta così suddiviso:

Comune	Provincia	Area rurale PSR 2007-2013:
Savogna d'Isonzo	Provincia di Gorizia	C1
Sagrado		B1
Fogliano-Redipuglia (P)		B1
Doberdò del Lago		B1
Ronchi dei Legionari (P)		B1
Monfalcone (P)		B1

Duino Aurisina	Provincia di Trieste	C1
Sgonico		C1
Monrupino		C1
Trieste (P)		A1
San Dorligo della Valle		C1
Muggia		C1

2. I Comuni contrassegnati nella tabella di cui al comma 1 con “(P)” sono i comuni parzialmente inclusi nel territorio del GAL, delimitati ai sensi della direttiva 75/273/CEE ovvero, per il Comune di Trieste, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della Legge Regionale n. 33/2002 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). Gli interventi oggetto di aiuto, pertanto, riguardano esclusivamente il territorio di tali Comuni incluso nel territorio del GAL.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. I beneficiari dell’aiuto sono le *associazioni* che non esercitano attività d’impresa e hanno una sede operativa nell’area del GAL di cui al precedente articolo.

CAPO II - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) formali:
 - a.1) legittimazione del richiedente;
 - a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
 - a.4) localizzazione dell’intervento nel territorio di cui all’art. 3 del presente bando;
 - b) generali:
 - b.1) coerenza dell’intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
 - b.2) divieto di cumulo dell’aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa.
 - b.3) disponibilità giuridica dell’immobile oggetto dell’intervento di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all’art. 18;
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza

necessità di specifica istruttoria:

- a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - b) presentazione della domanda oltre i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 11.
3. Non possono essere beneficiarie le associazioni che sostengono il progetto da finanziare presentato come capofila da un'altra associazione, come da comma 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 6 - Interventi finanziabili

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che rispondono alle finalità di cui dai commi 3 e 4 dell'articolo 1.
2. Gli interventi ammissibili rispettano le tipologie di spesa ammissibile di cui al successivo articolo 7.
3. La spesa ammissibile per ogni domanda di aiuto non sarà inferiore all'importo di euro 5.000,00; la spesa ammissibile massima non sarà superiore ad euro 40.000,00.

Art. 7 - Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e Reg. (UE) 65/2011 del 27 gennaio 2011, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
 - a) *lavori di creazione, ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture*, come definiti dall'articolo 2, lettera a);
 - b) *acquisto di attrezzature e arredi* (compresi hardware e software, se coerenti con la finalità dell'aiuto di cui all'articolo 1);
 - c) *spese generali*, comprensive delle spese tecniche, fino alla misura massima del 12% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006. Nelle spese generali sono comprese altresì le spese per consulenze tecnico-specialistiche connesse alla predisposizione degli allegati alla domanda di aiuto (con esclusione della mera predisposizione della domanda di aiuto) e le spese per garanzie fideiussorie direttamente collegate all'esecuzione dell'intervento finanziato in linea con quanto stabilito dalle Linee Guida del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010);
 - d) *servizi di consulenza specialistica per la messa in rete e promozione congiunta dell'offerta ricreativa e culturale, nonché degli eventi ospitati nelle strutture territoriali*;
 - e) *noleggio di strutture e attrezzature* per l'organizzazione di eventi promozionali;
 - f) *acquisizione di servizi* per l'organizzazione e l'attuazione di eventi promozionali;
 - g) *acquisizione di servizi di consulenza specialistica relativa alla progettazione e organizzazione dell'offerta ricreativa e culturale* (con riferimento alla dotazione territoriale di strutture e allo svolgimento di eventi promozionali);
 - h) *fornitura per la messa in rete e per la promozione congiunta dell'offerta ricreativa e culturale*;
 - i) *imposta sul valore aggiunto (IVA)*, ad esclusione dell'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
2. Le spese di cui al comma 1, lettere c), d) e g) devono essere funzionali agli investimenti finanziati e non devono

superare il 25% dell'intero investimento, secondo quanto previsto dalle Linee guida ministeriali del 2010, citate al successivo articolo 23, comma 1, lettera g).

3. Non sono ammissibili:
 - a) l'acquisto di attrezzature o materiali usati;
 - b) le spese di esercizio quali quelle per il personale dipendente o per costi gestionali del beneficiario;
 - c) l'acquisto di materiale di facile consumo;
 - d) gli acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 100,00.
4. Le spese devono riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati all'attività turistico-culturale finanziabile. Nel caso in cui ciò non sia possibile e con riferimento ai soli lavori di cui al comma 1, lett. a), è necessario determinare, a cura di un tecnico qualificato, la spesa pro quota..
5. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, nel rispetto del principio dell'effetto incentivante previsto dall'art. 34 approvato con DPR n. 40/Pres. del 2011.
6. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
7. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.
8. In ottemperanza all'art. 31 della L.R. n. 7 del 20 marzo 2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti elencati negli art. 5, 6 e 7 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

Criteri di selezione		Punti assegnati	
Criterio	Parametro di selezione		
Incremento dell'occupazione al termine dell'investimento (in termini di ULA, come definite dal successivo comma 6 di questo articolo)	da 0,125 a 1 ULA. da 1,01 ULA in su.	5	10
Sostegno alle aree svantaggiate del Carso	L'intervento riguarda esclusivamente l'area B1 di intervento, nel presente Bando individuata all'articolo 3.	5	

	<p>L'intervento riguarda l'area C1 di intervento, nel presente Bando individuata all'articolo 3. I punti assegnati per questo parametro non si sommano ai punti assegnati per l'altro parametro (riferito all'area B1) dello stesso Criterio, di cui sopra.</p>	

FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	
Coinvolgimento del territorio	L'intervento è sostenuto da altre 3 associazioni, che abbiano definito nel progetto da finanziare tramite la sottoscrizione dell'Allegato D).	5
	Le eventuali 3 associazioni che sostengono il progetto, come da precedente parametro e da sottoscrizione dell'Allegato D), hanno la loro sede operativa in 3 Comuni diversi del territorio del GAL (per il territorio del GAL, vedi l'articolo 3).	5
<i>Totale massimo assegnabile</i>		<i>30</i>

- Le associazioni che sostengono l'intervento di cui al criterio 'Coinvolgimento del territorio' formulato al comma 2, sono indicate nella Relazione descrittiva dell'intervento (Allegato A) e non devono avere presentato domanda di aiuto ai sensi del presente bando, né possono ricevere contropartite in termini di danaro dal beneficiario per la loro collaborazione alla realizzazione dell'intervento.
- Ai fini del finanziamento, in caso di parità di punteggio la priorità verrà assegnata alle domande che avranno ottenuto il massimo punteggio per il criterio "Coinvolgimento del territorio"; in subordine, in caso di ulteriore parità, la priorità sarà assegnata alle domande che hanno ottenuto il maggiore punteggio per il criterio "Sostegno alle aree svantaggiate del Carso". In caso di impossibilità di definire un ordine di priorità secondo quanto previsto nel presente comma, si procede al sorteggio.
- Il sorteggio di cui al comma 3 è effettuato dal Direttore del GAL, coadiuvato da due testimoni, uno dei quali provvede alla verbalizzazione delle operazioni.
- I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati a "unità lavorativa anno" (ULA), così come definita dal DPR del 29/12/2005, n. 0463/Pres, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e l'unità lavorativa sia a part-time di 28 ore con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato pari a 0,35 ULA ($28/40 \cdot 6/12 = 0,35$). Nel caso di ULA inferiori a 0,125 non si procede ad alcuna assegnazione di punteggio
- Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III -RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili

- Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 165.000,00, che per quanto riguarda la spesa prevista totale si sommano a euro 55.000 a carico dei privati facenti domande. Le risorse sono così ripartite:

SPESA PUBBLICA (€ 165.000) DERIVANTE DA:

FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE
€72.600,00	€ 92.400,00

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto si configura: come contributo in conto capitale per attività non avente natura commerciale.
2. L'aiuto è concesso nella misura massima, per i soggetti privati che non esercitano un'attività di impresa, come contributo in conto capitale, nella misura dell'75% della spesa ritenuta ammissibile.
3. L'aiuto minimo erogato per progetto è di euro 3.750,00.
4. L'aiuto massimo erogato per progetto è di euro 30.000,00.
5. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda di aiuto finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 40% della spesa ammissibile, fermo restando il rispetto dell'importo minimo di cui al comma 3.
6. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda con l'intensità contributiva di cui al comma 1 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande di aiuto non finanziate per mancanza di risorse.

CAPO IV - PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 - Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. bb), e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola riconosciuti (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. La domanda cartacea (in marca da bollo di 14,62 € ai sensi di legge, fatti salvi i casi di esenzione), stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione, sarà recapitata tramite servizio postale o corriere o consegnata in originale entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, al seguente indirizzo: GAL Carso - LAS Kras, Via di Prosecco n. 131, 34151 - Opicina (TS). Per le consegne e le informazioni fare riferimento all'ufficio operativo del GAL Carso - LAS Kras, Via di Prosecco 131, Opicina (TS) e ai suoi orari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 – 12.00, ai telefoni 040 – 2455468, 345 – 5902670, 331 - 6321642, via email all'indirizzo: info@galcarso.eu.
4. Nel caso di spedizione postale con posta raccomandata, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della Legge regionale 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del

termine.

5. Le domande cartacee presentate oltre i termini di cui ai commi precedenti non saranno considerate ricevibili.
6. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura:

PSL 2007-2013 del GAL Carso – LAS Kras
Misura 413, Azione 3, Intervento 1
Progetti identità locale e turismo

7. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
 - a) copia di un documento di identità del soggetto richiedente (ovvero del beneficiario della banda di aiuto) al fine di verificare l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) relazione descrittiva del beneficiario dell'intervento di cui all'Allegato A);
 - c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - d) elenco delle cariche con estremi degli atti di elezione/nomina e durata;
 - e) autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto, deliberata dal competente organo statutario;
 - f) per i lavori di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a):
 1. copia del titolo in forza del quale il richiedente ha la disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento (ad es. atto d'acquisto, donazione, successione, usufrutto, contratto di comodato, locazione, ecc.) di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 18 del presente bando e, se del caso, autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto e alla realizzazione degli interventi a cui la domanda è finalizzata, da parte del proprietario e/o del comproprietario e/o del titolare di altro diritto reale;
 2. elaborati progettuali ovvero:
 - i. copia del progetto;
 - ii. se già presenti, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori o richieste di autorizzazione a realizzare gli interventi o, qualora detti titoli non siano necessari, attestazione da parte di un tecnico abilitato della rispondenza degli interventi alla normativa vigente;
 - iii. relazione tecnica descrittiva dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica e delle opere da eseguire;
 - iv. la perizia asseverata di cui all'Allegato B), prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 2, 6 e 7 del presente bando. Alla perizia è allegato il computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale in vigore alla data di pubblicazione del presente bando, contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali. In caso di opere non previste dal prezzario, il computo metrico riporta l'analisi dei prezzi che ne attesta la congruità. La perizia, inoltre, garantisce il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto, nonché la conformità e il rispetto degli impianti e delle attrezzature connesse alle normative di settore;

- g) per arredi e attrezzature: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, redatta secondo il modello di cui all'Allegato C) in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011. Nel caso in cui non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnico economici, viene motivata la scelta del bene;
- h) per gli investimenti immateriali tre offerte di preventivo in concorrenza con la dichiarazione sottoscritta da un tecnico, come da Allegato C). Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti:
1. informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna);
 2. modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione);
 3. costi di realizzazione.

Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo: dichiarazione di un tecnico qualificato, sulla base di un'accurata indagine di mercato, attestante l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento con allegata specifica relazione descrittiva, corredata dagli elementi necessari per la relativa valutazione. Al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voci di costo, le modalità operative e le fasi in cui è articolato il lavoro.

- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 445/2000 firmata dal legale rappresentante attestante:
1. che l'intervento viene realizzato su beni immobili di proprietà o nella disponibilità;
 2. che non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
 3. che l'IVA sugli investimenti previsti dalla presente domanda di aiuto non è recuperabile e, quindi, è definitivamente sostenuta dal beneficiario;
 4. di essere a conoscenza di non potere acquisire a qualsiasi titolo i beni e i servizi oggetto del contributo dal coniuge, da parenti ed affini fino al secondo grado ovvero da società, amministratori "o soci con cui sia in rapporti giuridici secondo quanto previsto dall'art 31 della L.R. 7/2000;
 5. il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18;
 6. che i dati e le informazioni contenute negli allegati alla domanda di aiuto sono rigorosamente conformi alla realtà;
 7. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del presente bando.

8. Al fine dell'attribuzione dei punteggi viene inoltre richiesto di compilare gli allegati necessari, seguendo le istruzioni in essi incluse.
9. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data

successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

10. La mancanza della suddetta documentazione determina la mancata attribuzione dei relativi punteggi.

Art. 12 - Approvazione della graduatoria ed esclusioni

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e l'elenco delle domande non ricevibili o non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.
2. A seguito della presentazione delle copie cartacee delle domande di aiuto, viene data notizia dell'avvio del procedimento al richiedente mediante comunicazione scritta ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. R. 7/2000.
3. Il GAL provvederà quindi a nominare una commissione di valutazione composta da soggetti in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali. La commissione provvederà a valutare i progetti presentati ed a richiedere eventuale integrazione di documentazione per consentire una più precisa valutazione degli stessi.
4. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL, prima dell'approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in 10 (dieci) giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
5. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet di GAL Carso-LAS Kras: www.galcarso.eu e www.laskras.eu.
6. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
7. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet di GAL Carso-LAS Kras: www.galcarso.eu e www.laskras.eu.
8. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 - Concessione del contributo

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di finanziamento, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC, ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di acconto (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:
 - a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50 per cento dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti l'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria a favore

dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa (art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011);

- b) acconti (pagamenti intermedi): nella misura massima del 80% dell'aiuto pubblico ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile;
 - c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (Art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e conforme nel suo contenuto, a quanto prescritto dall'art. 56, paragrafo 2, secondo capoverso del Reg.(CE) 1974/2006 della Commissione, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio.
4. Alla domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
- a) Anticipazione: fideiussione o dichiarazione di cui al comma 2, letta a) conforme, nel suo contenuto, a quanto prescritto dall'art. 56, paragrafo 2, secondo capoverso del Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione;
 - b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione degli interventi e delle forniture.
6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo dopo aver accertato che l'importo dei costi effettivamente sostenuti è superiore all'importo anticipato.

Art. 15 - Inizio e conclusione delle operazioni

- 1. Il beneficiario dà inizio alle operazioni finanziate dopo la presentazione della domanda di aiuto.
- 2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 30.06.2014, fatta salva la concessione di proroghe ai sensi dell'articolo 36 del Reg. di attuazione generale n.40/Pres.
- 3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
- 4. La conclusione delle operazioni di cui al comma 2 presuppone l'effettiva realizzazione degli interventi proposti.

Art. 16 - Spesa dei beneficiari e rendicontazione

- 1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
- 2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili;

f) carta di credito o bancomat.

3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti e tramite carte prepagate non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento.
Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le categorie di costo divise secondo le varie tipologie di spesa ammissibili di cui all'articolo 7;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
 1. che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
 2. che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 3. per le opere edili, ove non già allegati alla domanda di aiuto, perizia asseverata.
 4. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali di cui all'art. 17 del presente bando con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 5. richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 6. altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) relazione su quanto realizzato, che illustri la coerenza tra domanda presentata, documenti già allegati alla

domanda di finanziamento e alla domanda di acconto e che elenchi, infine, i documenti allegati alla relazione stessa, come da seguenti lettere di questo comma;

- b) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b), c), d) ed e);
- c) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- e) copia dell'idonea documentazione attestante l'incremento dell'occupazione, nonché dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa al numero di occupati alla data del saldo espresso in ULA;
- f) copia del materiale promozionale, nonché degli elaborati e della documentazione prodotti dai consulenti, in corrispondenza delle spese ammesse a contributo;
- g) per le opere edili:
 - 1. ove non già allegati alla domanda di aiuto o alla domanda di acconto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori;
 - 2. perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 - i. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 - ii. riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili, impianti e spese generali;
 - iii. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali di cui all'art 17 del presente bando con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - iv. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - v. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
 - 1. copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - 2. richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- h) per l'acquisto di arredi, impianti, attrezzature:
 - 1. copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - 2. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinati l'esecuzione;
 - 3. richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - 4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
- i) nel caso di investimenti immateriali, relazione documentata (fotografie, manifestini, rassegne stampa, ecc.)

sugli interventi svolti; nel caso di consulenze, copia degli elaborati; ogni altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

9. Con riferimento all'art. 15, comma 4, del presente bando, alla rendicontazione finale, presentata a conclusione dell'intervento e a supporto della domanda di pagamento di saldo, è allegata copia della documentazione attinente le attività svolte.

Art. 17 - Varianti

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
 - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) acquisto di arredi, impianti, attrezzature e dotazioni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - e) utilizzo dell'economie di cui alle lettere b) e c) per le finalità di cui alla lettera a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 4.

CAPO V - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 e del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:

a) Impegni essenziali:

1. non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
2. non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
3. realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
4. mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
5. conservare la destinazione d'uso dei beni immobili e dei beni mobili strumentali oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
6. nel caso di assegnazione di punteggi per "Incremento dell'occupazione", mantenere il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento nuovi posti di lavoro per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto così come definita dall'art. 15, comma 4 del presente bando;
7. consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto di finanziamento;

b) Impegni accessori:

1. comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
 2. rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 3. mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
 4. rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
 5. corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione e il vincolo occupazionale di cui al comma 1, lettera a), punti 5 e 6 nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
4. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione

dell'intervento.

5. I beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario che si intende realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie e sul quale dovranno essere riprodotte le informazioni di cui all'Allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006 secondo le soluzioni grafiche contenute nel documento "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR.

Art. 19 - Controlli

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'art. 11, comma 6, lett. f) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI - RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO

Art. 20 - Riduzioni dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 - Decadenza, revoche e annullamento

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento;
 - c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando;
 - d) mancato conseguimento delle finalità dell'aiuto.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII - NORME FINALI

Art. 22 - Controversie

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 - Rinvio a norme e disposizioni amministrative

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
 - a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno della sviluppo rurale;
 - d) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
 - e) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
 - g) "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 - Pubblicazione del bando e informazioni

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Carso – LAS Kras.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.galcarso.eu).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Allegati

Allegato A): relazione descrittiva dell'intervento da parte del beneficiario;

Allegato B): perizia asseverata;

Allegato C): prospetto di comparazione tra preventivi.

Allegato D): lettera di adesione.